



Comune di Canicattì
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Ingiunzione al pagamento

N° 18 DEL

03 OTT. 2024

OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento: verbale del 03 Gennaio 2024 - elevato da Ufficiali e Ag di P.G.- Commissariato di P.S. Canicattì, per violazione dell'art.8 e 17 bis/2°del TULPS.
----------------	---

Il Funzionario Responsabile di EQ. n. 7
Commissario Ispettore Superiore
Comandante della P.M.
Dott.ssa Patrizia Sola

Premesso che con verbale di accertamento, di cui all'oggetto, il personale del Commissariato di P.S. di Canicattì ha accertato nei confronti della " **persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE** ", la violazione dell'art.8 e 17 bis/2°del TULPS , in quanto lo stesso, nella qualità di trasgressore, in data 01/01/2024 alle ore 01:46, commetteva un illecito amministrativo per la presenza di una persona non avente titolo per rappresentare il titolare in sua assenza; presso il locale pubblico sito a Canicattì ;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione avvenuta in data 03 del mese di Gennaio alle ore 11,55, presso gli Uffici della Sez. Pasi del Commissariato di P.S. di Canicattì);

Accertato che non è stata data prova dell'avvenuto pagamento in misura ridotta entro i termini e nei modi previsti dall'art.16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;

Verificato che nel termine di giorni 60 non risulta effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta;

Valutati ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 "è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 1.032,00 per la la violazione dell'art.8 e 17 bis/2°del TULPS pari al doppio del minimo con effetto liberatorio entro il termine di gg .60 (sessanta) dalla contestazione del presente atto.";

Visto l' artt. 12 comma 9 della L.R 28/99

Visto la Legge n. 689/81;

Visto:

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- l'art. 4, comma 2 del D.Lgs n.165/2001

Preso atto che la competenza ad adottare il presente atto risulta essere in capo al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art. 45 del D.Lgs n.80 del 31.03.1998;

ORDINA

Alla persona indicata " **nell'annesso A parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE**" di pagare la somma totale di €1.032,00, quale sanzione pecuniaria amministrativa, in quanto il trasgressore, in data 01 Gennaio 2024 alle ore 01,46 commetteva un illecito amministrativo per la violazione dell'art.8 e 17 bis/2°del TULPS, per la presenza di una persona non avente titolo per rappresentare il titolare in sua assenza presso il locale pubblico sito a Canicatti ;

INGIUNGE

Allo stesso di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la somma di **Euro 1,042,00** di cui:

- € 1.032,00 per sanzione amministrativa;
- € 10,00 per spese di notifica;

mediante modello F23 da corrispondere all'Ufficio Riscossione presso Agenzia delle Entrate con sede in questa via Diaz nr. 2, compilato come segue:

- codice tributo 433 T
- codice destinatario 0016
- codice Ufficio o Ente 9AO
- codice territoriale B 602

oppure:

mediante versamento sul c.c. postale nr. 275925 intestato a Comune di Canicatti, Servizio di Tesoreria indicando come causale: sanzione amministrativa e la data del verbale;

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione ai soggetti sottoindicati :

- a) al Commissariato di P.S. Canicatti tramite e-mail : comm.canicatti.ag@pecps.poliziadistato.it
- b) alla persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente atto non soggetto a pubblicazione
- c) Ufficio SUAP del Comune di Canicatti

Si comunica altresì, che copia della ricevuta di pagamento dovrà essere presentata o trasmessa al Comando di Polizia Municipale di Canicatti (Ufficio Staff del Dirigente) entro e non oltre il 5° giorno successivo alla data di avvenuto pagamento e che in mancanza sarà dato corso alla procedura di esecuzione forzata di riscossione ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 689/81;

avvertenze

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- l'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicatti copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta;
- avverso il presente provvedimento è possibile promuovere istanza di cancellazione in autotutela, indirizzata all'Ufficio Comando di Corpo della Polizia Municipale (si ricorda comunque che la presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso giurisdizionale);
- avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione della ingiunzione fiscale all'Autorità Giudiziaria competente (Giudice di Pace per importi sino ad Euro 5.000,00, Tribunale Civile per valori superiori, competenti per il

territorio del Comune di Canicattì);

Si ricorda infine che presso l'ufficio Comando di Corpo della Polizia Municipale di Canicattì è possibile acquisire ogni informazione utile sulla pratica.

Desideriamo informarLa che, il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo;
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento;
- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
- Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 T.U. D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

La Resp. dell'Ufficio Depenalizzazioni
Istruttore La Mantia Rosa Rita

Il Funzionario Amministrativo
Nicosia Maria Elisa



Il Funzionario Responsabile di E.Q. n.7
Commissario Ispettore Superiore
Comandante della P.M.
Dott.ssa Patrizia Sola